



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**LINEE GUIDA PER LA STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI
DI FORNITURE O SERVIZI**

– Prime indicazioni operative –

Roma, 27 febbraio 2008

INDICE

1. PREMESSA	3
2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	7
4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI	8
5. IL DUVRI ED I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA	
5.1 La redazione del DUVRI	10
5.2 Stima dei costi relativi alla sicurezza	11
6. COSTI DELLA SICUREZZA APPALTI NEI CONTRATTI DI SERVIZI O FORNITURE CON POSA IN OPERA	12
7. SCHEMA PROCEDURA REDAZIONE DEL DUVRI	14

1. Premessa

Le presenti Linee Guida costituiscono un primo atto di indirizzo soprattutto a supporto delle stazioni appaltanti individuate dall'art. 3 comma 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, a seguito dell'emanazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 626/94, sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Il Gruppo di Lavoro interregionale "Sicurezza Appalti" istituito presso ITACA, Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, ha elaborato il presente documento, riservandosi di proporre ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie, anche in corso di applicazione dello stesso, con l'intento di rafforzare l'attenzione verso una corretta applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

La guida non tratta, come già enunciato, i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici e per il settore privato, in quanto tale problematica è stata affrontata nelle precedenti *"Linee Guida per l'applicazione del DPR 222/2003"*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Le presenti linee di indirizzo sono il frutto dei contributi di esperti delle Regioni e delle Province Autonome in materia, con il coinvolgimento e la collaborazione attiva di rappresentanti delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni datoriali.

In particolare, si desidera ringraziare tutti i componenti del gruppo di lavoro interregionale sicurezza appalti presso Itaca, che hanno contribuito e permesso la elaborazione della guida, con particolare riferimento ai referenti delle Regioni e delle Province autonome.

Marco Masi
Coordinatore del GdL

2. Considerazioni preliminari

Con l'emanazione della richiamata legge 123/2007, il legislatore è intervenuto in materia di sicurezza delle persone nell'espletamento della propria attività lavorativa con tre diverse modalità:

- a) integrando l'attuale normativa in materia;
- b) delegando il Governo a normare in materia;
- c) modificando alcune norme già vigenti nell'ordinamento.

Proprio questo ultimo aspetto è preso in considerazione nel presente lavoro: in specifico si porrà l'attenzione sulle modifiche intervenute, al fine di disciplinare la materia della sicurezza, all'interno della normativa relativa agli approvvigionamenti pubblici, ossia il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Questa annotazione non è di mero inquadramento descrittivo della questione, ma già di prima delimitazione giuridica: ogni norma del Codice dei contratti pubblici in tema di sicurezza dei lavoratori deve essere interpretata in base all'alveo giuridico in cui si trova, ossia la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie 18/2004 e 17/2004 in materia di approvvigionamenti ed esternalizzazione dei soggetti pubblici. Il connubio "sicurezza - esternalizzazione pubblica" è, pertanto, linea di fondo del legislatore e deve esserlo anche dell'interprete, lasciando le altre riflessioni in materia di sicurezza ai diversi corpi normativi in cui questa è di volta in volta allocata.

Il presente lavoro si dedicherà solo agli aspetti inerenti agli approvvigionamenti di servizi e forniture, rinviando ad altre considerazioni già svolte per gli approfondimenti in materia di lavori (si vedano linee guida ITACA in materia di sicurezza nei lavori pubblici). Per affrontare l'esame delle norme in materia di sicurezza nelle esternalizzazioni pubbliche di servizi o forniture è necessaria una previa nota di contesto: alcune problematiche interpretative della normativa di seguito in commento derivano dal fatto che spesso le norme uniscono in un unico corpo un insieme molto differente di tematiche, dalla tutela della sicurezza dei lavoratori al rispetto della corretta retribuzione e contribuzione dei lavoratori, questioni contigue ma profondamente differenti; in aggiunta le norme regolano in maniera unitaria momenti dell'iter di esternalizzazione distanti e differenti tra di loro, unendo le cautele necessarie in sede ideazione e progettazione del servizio o della fornitura, con quelle necessarie in sede gara, con quelle ulteriori in sede di esecuzione del contratto.

Proprio queste considerazioni impongono all'interprete una attività di lettura logica e di sistema.

Punto di partenza può essere l'art. 86 del Codice, il quale si dedica ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, ossia ai metodi per dividere le offerte, tra quelle reputate congrue e quelle reputate incongrue rispetto al prezzo posto a base di gara ed alle prestazioni richieste contrattualmente.

La questione allora è come unire i metodi di individuazione delle offerte anomale con la tutela della sicurezza.

La questione sembrerebbe risolta in radice dal comma 3 ter dell'articolo in commento: i costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso. Ne discenderebbe che, sui costi della sicurezza, non vi potrebbe essere una "offerta anomala" in quanto non vi potrebbe proprio essere una "offerta": l'operatore economico assumerebbe i costi e non li determinerebbe mediante propria offerta.

Tutto ciò male si atterrebbe però all'art. 87 del Codice, dove si trova la definizione dei criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. Si noti come l'art. 86 si riferisca ai metodi di individuazione delle offerte anomale mentre l'art. 87 si dedichi ai metodi di valutazione della concreta congruità e incongruità del prezzo offerta in base ad un esame specifico. Qui si dice che la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificatamente indicati e, si noti, devono essere indicati nell'offerta, quindi dall'offerente e non dalla amministrazione.

Per ricomporre il sistema diviene utile l'esame di un'ultima norma, ossia l'art. 118, c. 4 del Codice, il quale prevede che l'affidatario del contratto abbia l'obbligo di corrispondere gli oneri della sicurezza al sub appaltatore senza alcun ribasso e che il direttore dell'esecuzione abbia l'onere di verifica.

Quanto scritto mostra, a parere di chi scrive, che il legislatore del Codice dei contratti pubblici non fornisca all'operatore amministrativo un quadro chiaro in materia dando solo alcuni principi cardine:

- a) parte della sicurezza deve essere "valutata" dall'amministrazione e per questo motivo i suoi costi devono essere quantificati dall'amministrazione stessa e sottratti dall'importo contrattuale che viene sottoposto al confronto concorrenziale;
- b) parte della sicurezza deve essere valuta dall'operatore economico e i suoi costi quantificati dallo stesso.

Se si condivide tale analisi normativa, può risultare allora utile per una legittima, efficace ed efficiente azione amministrativa compiere alcune riflessioni che di seguito si impostano.

Nel campo degli approvvigionamenti pubblici l'amministrazione compie una operazione di esternalizzazione di attività e di responsabilità nei confronti di terzi operatori economici scelti in base a confronti concorrenziali.

Nel fare questo l'amministrazione non assume alcuna responsabilità diretta per la tutela dei lavoratori dell'operatore economico, il quale mantiene i compiti e le responsabilità di ogni datore di lavoro in base al dettato del d.lgs. 626/94 e ss.mm.ii..

Fondamentale eccezione rispetto al principio sopra enunciato è rappresentato dall'art. 7 del d.lgs. 626/94, il quale prevede un onere di coordinamento tra chi esternalizza una attività, qui l'amministrazione, e chi assume l'attività esternalizzata, qui l'operatore economico affidatario.

L'art. 7 del d.lgs. 626/94 impone alle parti contrattuali dell'accordo di esternalizzazione un onere di reciproca informativa e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel coordinarsi con un terzo operatore economico, chi esternalizza assume una pluralità di oneri: non solo quello di tutelare i lavoratori del terzo operatore economico, ma anche quello di tutelare i propri lavoratori che dovranno svolgere la propria attività in costanza dello svolgimento del lavoro di altri e, da ultimo, anche la sicurezza di terzi coinvolti, come per esempio i lavoratori di terzi operatori economici già operanti.

Quanto detto nel caso di una pubblica amministrazione può assumere caratteri di peculiarità, in quanto i terzi coinvolti nell'attività possono, in alcuni casi, coincidere con la pluralità dei cittadini utenti di un servizio o di un ufficio.

Ebbene, nell'esternalizzare l'amministrazione avrà il compito di creare un assetto informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore

economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Quanto scritto, si crede, renda chiaro come, nel contesto in cui qui si riflette, divenga dirimente il concetto di "interferenza".

Interferenza è pertanto ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda, a norma dell'art. 7. c. 1 del d.lgs. 626/94 sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. In tali casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

Ciò detto le norme sopra citate possono essere interpretate andando a specificare che la normativa degli approvvigionamenti pubblici possa riguardare la sicurezza con diverse intensità (vedi par.5.2)

Si noti, questa non è una valutazione fattibile in termini generali ma solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture: si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano solo oneri di sicurezza in capo all'operatore economico. Di converso, in alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

3. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- “Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006;
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.

4. Definizioni ed acronimi

Ai fini delle presenti linee guida, si intendono per:

appalti pubblici di forniture	appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D.Lgs. 163/2006);
appalti pubblici di servizi	appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006);
concessione di servizi	contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);
contratto misto	contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D.Lgs. 163/2006);
datore di lavoro	soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (art.2 c.1 lettera b) D.Lgs. 626/94);
datore di lavoro committente	soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 626/94;
luoghi di lavoro	luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art.30 D.Lgs. 626/94);
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.7 c.3 del D.Lgs. 626/94;

**rischi
interferenti**

tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;

**stazioni
appaltanti**

l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D.L.gs.163/2006.

5. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza

5.1 La redazione del DUVRI

Fermo restando gli obblighi di cui all'art. 7 del D.Lgs.626/94, nello specifico il comma 3, così come modificato dall'art.3 c. 1 lettera a) della legge 123/2007, obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante valuti l'esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI,. Qualora la stazione appaltante valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell'appalto.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e dell' Allegato VIII del D.Lgs.163/2006.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.

Nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di

cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente¹;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

5.2 Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'art. 86 comma 3bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.163/2006, così come modificato dall'art.8 della L.123/2007, richiede alle stazioni appaltanti che *"Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [.....], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."*

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che *"il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta"*.

L'art. 87 del D.Lgs.163/2006, al c. 4 secondo periodo recita: *"Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"*.

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex d.lgs. 626/94, l'amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art.86 comma 3bis del D.Lgs.163/2006

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

¹ ovvero la possibilità per la stessa di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge, rif.to Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14/11/2007

6. Costi della sicurezza appalti nei contratti di servizi o di forniture²

Di seguito è riportato un diagramma di flusso che evidenzia, schematicamente, la procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture:

1 . Valutazione interferenze

Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

1.1. Non ci sono interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

1.2. Ci sono interferenze

Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.³);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.⁴);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate

² Escluso i casi di cui al precedente paragrafo

³ Vedi Allegato I al DPR 222/2003, punto 1.

⁴ Vedi Allegato I al DPR 222/2003, punto 4.

considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Procedura "Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture"

